

71/24 p.u.



**TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA**

**Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Giudice Delegato,

- letti gli atti del procedimento n. 71/24 p.u. ed esaminata l'istanza con la quale la Società Agricola Cascina Pedrotti s.s. (con sede in Asola, strada San Pietro Dossello, 56; C.F.: 02368870206) ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato minore liquidatorio con assuntore ai sensi dell'art. 74 CCI;
- osservato che la proposta concordataria presentata il 4-3-2025 è stata integrata con atto del 21-3-2025;
- rilevato che, nel rispetto del termine assegnato con decreto del 6-3-2025, la società ricorrente ha depositato la relazione dell'OCC di cui all'art. 76 CCI con la documentazione a corredo;
- osservato che l'istante (imprenditore agricolo) ha affermato che la situazione di sovraindebitamento è derivata, in larga misura, da sfavorevoli condizioni di mercato manifestatesi durante la pandemia da COVID 19 nonché da eventi naturali (v. punto 3.3 della relazione dell'OCC);
- rilevato che la società istante ha chiesto la emanazione delle misure protettive, concesse con efficacia sino al 30-3-2025 che deve essere prorogata onde garantire che la proposta concordataria non venga pregiudicata da iniziative dei singoli creditori;
- ritenuto che la proposta e il piano siano ammissibili risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che la ricorrente rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI trattandosi di imprenditore agricolo e che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI, salva più approfondita valutazione in sede di omologazione;

- osservato che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 78 co. 2 bis CCI per la nomina del commissario giudiziale;

P.T.M.

- dichiara aperta la procedura di concordato minore di cui al ricorso presentato da Società Agricola Cascina Pedrotti s.s. (con sede in Asola, strada San Pietro Dossello, 56; C.F.: 02368870206) ai sensi dell'art. 74 CCI;
- prescrive che il gestore della crisi curi l'esecuzione del presente decreto, provveda immediatamente alla pubblicazione del medesimo in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova e nel registro delle imprese e, inoltre, che ne dia comunicazione, unitamente alla proposta come integrata, entro il 10-4-2025 a tutti i creditori;
- ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti ove la società ricorrente risulti essere titolare di beni immobili o mobili registrati;
- assegna ai creditori termine sino al 9-5-2025 entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine assegnato, si riterrà *ex lege* (v. art. 79 CCI) che essi abbiano prestato consenso alla proposta;
- avvisa che, nella comunicazione da inviare al gestore della crisi, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ex art. 1 co. 1 ter del d. lgs. 82/2005, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni verranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni

esecutive individuali né sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa (fatta eccezione per la procedura esecutiva mobiliare n. 999/24 che può pertanto proseguire) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della società debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvi gli ulteriori effetti previsti dall'art. 78 co. 2 lett. d);

- stabilisce che, scaduto il termine per il voto dei creditori, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;

- riserva all'esito ogni provvedimento nonché di riferire al Collegio in ordine alle istanze di apertura della procedura di liquidazione controllata.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza alle parti, al dott. Dino Piccagli nonché alla Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale per l'inserimento di copia del presente decreto nel fascicolo della esecuzione mobiliare n. 999/24 e in quella della esecuzione immobiliare n. 191/24.

Mantova, 24 marzo 2025.

Il Giudice Delegato  
dott. Mauro P. Bernardi